

VERBALE D'INCONTRO DEL 04/12/1997

A-15871 ALLE SEGRETERIE
FERRITORIAI U.I.L. - C.G.L. - C.I.S.L.
SANITA'

Il giorno 04/12/1997 presso gli uffici della Direzione Generale si sono incontrate le R.S.U Aziendali (Bano - Bettin - Busetto - Masiero - Zangarini), il Direttore Generale Prandin ed il Direttore Amministrativo Sinopoli. Oggetto dell'incontro:

- 1) Premio Incentivazione;
- 2) Periodo Maturazione Ferie.



Premio incentivazione

a) Si stabilisce che l'importo da distribuire, risultato della non erogazione (L. 64.000.000.=) da parte dell'Amministrazione del premio sulle presenze art.46 del C.C.N.L. ai dipendenti assenti nel periodo 01/07/96 - 30/06/97 è di competenza 01/07/96 - 30/06/97.

b) L'importo stabilito sarà soggetto a minimi incrementi determinati dalle regolarizzazioni contabili.

c) Il termine di liquidazione è stabilito al 30/04/98 in unica tranche.

La quota di finanziamento del premio di incentivazione, di cui all'art. 46 del C.C.N.L., per il periodo 1.7.96 / 30.6.97 è finalizzato al mantenimento delle prestazioni ed attività della Casa di Cura e viene così distinta :

* in quota fissa pari all' 80% calcolato in via teorica valutata come produttività di posizione legata alla quantità delle prestazioni da svolgere e soggetta a riduzione mensile in caso di assenza dal servizio come più sotto specificato;

* la restante quota pari al 20% corrisposta a saldo, legata ad una valutazione di qualità delle prestazioni ed al rendimento in servizio e quindi erogata in base ad una valutazione positiva formulata da parte del Responsabile del Reparto o Servizio di appartenenza.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Le eventuali economie derivanti dalla riduzione della quota fissa (80%) per assenze e della quota rimanente (20%) per la qualità della prestazione e del rendimento in servizio rimarranno assegnate al reparto/servizio di appartenenza per il riconoscimento di una maggiore quota individuale.

Le assenze dal servizio che non riducono la quota fissa (80%) sono quelle previste dal vigente C.C.N.L., mentre le rimanenti assenze effettuate nel periodo individuato ad altro titolo comportano la riduzione nella misura di 1/30 per ogni giornata di assenza.

Periodo Maturazione Ferie



a) Si stabilisce che il calcolo per la maturazione delle ferie viene determinato dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

b) Le parti si impegnano a trovare soluzione per lo smaltimento delle ferie maturate nel periodo 01/01/97-31/12/97

* c) Le parti concordano nella liquidazione delle ferie maturate e non godute nei periodi antecedenti al ~~31/12/96~~ ^{31/02/96} il criterio temporale della remunerazione sarà reso noto agli interessati dall'Ufficio del Personale.

d) Le parti si impegnano al rispetto delle norme contrattuali, art. 22 del C.C.N.L., in materia di godimento delle ferie. Si concorda altresì che salvo motivate e particolari esigenze di servizio, le ferie programmate dovranno essere usufruite nell'arco temporale di cui al punto a), con una tolleranza di 60 giorni in caso contrario le eccedenze saranno monetizzate con il criterio stabilito dall'Amministrazione.

* *analoga opportunità viene offerta in opzione al dipendente per il periodo 1.1.97 - 30/6.97.*

Le parti si impegnano ad incontrarsi per ridefinire l'accordo di cui al punto a) semprechè non intervenga il rinnovo contrattuale entro il 30.7.98 al quale le parti faranno riferimento.

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Per unisco
S. Marco

Il giorno 12/12/1997 presso gli uffici della Direzione Generale si sono incontrate le R.S.U. Aziendali (Bano - Dettin - Busetto - Masiero - Zangarini), il Direttore Generale Prandin ed il Direttore Amministrativo Sinopoli. Oggetto dell'incontro:

- 1) Premio Incentivazione;
- 2) Periodo Maturazione Ferie.

Premio incentivazione

a) Si stabilisce che l'importo da distribuire, risultato della non erogazione (L. 64.000.000.-) da parte dell'Amministrazione del premio sulle presenze art.46 del C.C.N.L. ai dipendenti assenti nel periodo 01/07/96 - 30/06/97 è di competenza 01/07/96 - 30/06/97.

b) L'importo stabilito sarà soggetto a minimi incrementi determinati dalle regolarizzazioni contabili.

c) Il termine di liquidazione è stabilito al 30/04/98 in unica tranche.


La quota di finanziamento del premio di incentivazione, di cui all'art. 46 del C.C.N.L., per il periodo 1.7.96 / 30.6.97 è finalizzato al mantenimento delle prestazioni ed attività della Casa di Cura e viene così distinta:

* in quota fissa pari all' 80% calcolato in via teorica valutata come produttività di posizione legata alla quantità delle prestazioni da svolgere e soggetta a riduzione mensile in caso di assenza dal servizio come più sotto specificato,

* la restante quota pari al 20% corrisposta a saldo, legata ad una valutazione di qualità delle prestazioni ed al rendimento in servizio e quindi erogata in base ad una valutazione positiva formulata da parte del Responsabile del Reparto o Servizio di appartenenza.

1-





SECRETARIE
S. MARCO
FERRITORIANI U.I.L. - C.G.L. - C.I.S.L.
SANT'RA

Le eventuali economie derivanti dalla riduzione della quota fissa (80%) per assenze e della quota rimanente (20%) per la qualità della prestazione e del rendimento in servizio rimarranno assegnate al reparto/servizio di appartenenza per il riconoscimento di una maggiore quota individuale.
 Le assenze dal servizio che non riducono la quota fissa (80%) sono quelle previste dal vigente C.C.N.L., mentre le rimanenti assenze effettuate nel periodo individuato ad altro titolo comportano la riduzione nella misura di 1/30 per ogni giornata di assenza.

Periodo Maturazione Ferie

a) Si stabilisce che il calcolo per la maturazione delle ferie viene determinato dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

b) Le parti si impegnano a trovare soluzione per lo smaltimento delle ferie maturate nel periodo 01/01/97-31/12/97

c) Le parti concordano nella liquidazione delle ferie maturate e non godute nei periodi antecedenti al 31/12/97, il criterio temporale della remunerazione sarà reso noto agli interessati dall'Ufficio del Personale.

d) Le parti si impegnano al rispetto delle norme contrattuali, art. 22 del C.C.N.L., in materia di godimento delle ferie. Si concorda altresì che salvo motivate e particolari esigenze di servizio, le ferie programmate dovranno essere usufruite nell'arco temporale di cui al punto a), con una tolleranza di 60 giorni in caso contrario le eccedenze saranno monetizzate con il criterio stabilito dall'Amministrazione.
analoga offerta non offerta in quanto al dipendente per il periodo 1.1.97 - 30.6.97.

Le parti si impegnano ad incontrarsi per ridefinire l'accordo di cui al punto a) sempreché non intervenga il rinnovo contrattuale entro il 30.7.98 al quale le parti faranno riferimento.

2-

